REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i Decreti dell'Assessore regionale per l'Economia n. 17/GAB del 17 giugno 2019, n.12 del 23 marzo 2020, n.13 dell'1 aprile 2020, n.17 del 15 Aprile 2020, n. 34 del 21 luglio 2020 e n. 45 del 25 settembre 2020 che, tra l'altro, hanno previsto misure a sostegno delle imprese colpite dalla crisi per effetto della pandemia da COVID-19;

VISTI i Decreti dell'Assessore regionale per l'Economia n. 50/2020 del 9 novembre 2020 e n. 57 del 4 dicembre 2020, che hanno riformulato le disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 559 del 27 novembre 2020;

CONSIDERATO che i cambiamenti climatici condizionano la produttività e la qualità dell'agricoltura e che risulta strategico potenziare la raccolta e la gestione dell'acqua a livello aziendale e interaziendale attraverso la creazione di bacini di accumulo di piccola e media dimensione c.d. "laghetti collinari o artificiali";

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto nell'art. 3 del D.A. 17/GAB del 17.6.2019, non si è riscontrato notevole utilizzo (tiraggio) con riguardo a taluni dei suddetti plafond da parte delle imprese cui gli stessi sono destinati, mentre sono già pervenute numerose richieste di finanziamenti per altri settori;

RITENUTO che vi siano le condizioni per rideterminare le disponibilità destinate ai singoli plafond nell'ambito del Fondo Sicilia, al fine di fornire adeguata risposta alle istanze delle imprese che facciano richiesta di finanziamento agevolato;

DECRETA Art. 1 Crediti di firma

Per l'attrazione degli investimenti in Sicilia, lo sviluppo delle imprese e la valorizzazione del patrimonio alberghiero isolano, incoraggiare la ripresa dell'attività alberghiera e fornire assistenza alla gestione, tenuto conto delle esigenza delle imprese sul territorio per via della crisi causata dalla pandemia da COVID-19, IRFIS FinSicilia è autorizzata a concedere sino al 30 giugno 2021 a valere sul Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e s.m.i. garanzie fideiussorie della durata massima di anni sei nell'interesse di imprese appartenenti al settore ricettivo e con codice Ateco prevalente 55.10.0 di categoria non inferiore a 4 stelle, a fronte di obbligazioni discendenti dalla gestione e/o per manutenzioni straordinarie.

La garanzia non può essere comunque concessa a fronte di affidamenti creditizi.

Le istanze, per un importo complessivo massimo di € 800.000,00 per ciascuna impresa, saranno valutate senza esame di merito creditizio sulla base dei testi di garanzia richiesti.

Per la concessione del credito di firma l'IRFIS FinSicilia può chiedere garanzie reali, personali e/o altre garanzie.

Art. 2

Al fine di sostenere i programmi per la realizzazione e/o miglioramento di "laghetti artificiali" per l'accumulo e la distribuzione di acque per l'irrigazione e l'allevamento, ivi comprese le opere accessorie, IRFIS FinSicilia è autorizzata a concedere a valere sul Fondo Sicilia finanziamenti integrativi ai contributi erogati dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura – per *Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per gli scopi irrigui e l'allevamento*, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 559 del 27 novembre 2020.

I finanziamenti, della durata sino ad un massimo di 12 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento, possono essere concessi al tasso pari all'1,90% annuo, con l'assistenza di eventuali garanzie e senza alcuna valutazione di merito creditizio, in favore di imprese agricole, persone fisiche o giuridiche, anche in forma associata, per la copertura finanziaria a fronte del programma di investimenti, ad integrazione del contributo previsto dalla normativa agevolata del Fondo di Sviluppo e Coesione.

L'importo massimo del finanziamento è pari al 50% dell'investimento ammesso dal Fondo di Sviluppo e Coesione, che si riduce sino al 30% in presenza di contributo a fondo perduto pari al 70% dell'investimento stesso.

Art. 3

All'art. 5 del Decreto Assessoriale n. 17 del 17 giugno 2019 sono aggiunti dopo il primo comma i seguenti commi:

Sino al 30 giugno e comunque sino alla vigenza del Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, gli interventi a valere sul Fondo Sicilia sino a 50 mila euro per credito di esercizio o fabbisogno finanziario di circolante possono essere concessi, senza valutazione di merito creditizio, con esclusione delle imprese nei cui confronti siano pendenti o siano state presentate istanze di ammissione a procedure concorsuali, o si trovino in stato di liquidazione.

Sono ammissibili le operazioni agevolate di credito di esercizio a favore delle imprese Start Up che abbiano concluso, ancorché non approvato, il secondo esercizio dopo la presentazione della domanda, rifacendosi all'istanza già presentata (con le spese di istruttoria già versate), previa richiesta aggiornata da parte della richiedente.

Art. 4 Linee di intervento

A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto nell'articolo 6 del D.A. n. 12 del 23 marzo 2020 e dell'articolo 1 del D.A. n. 57 del 4 dicembre 2020, le disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della L.R. 1 del 22 febbraio 2019 e s.m.i. sono riformulate come segue:

- Con priorità, per l'attuazione della Misura straordinaria di Liquidità (MSL) di cui all'articolo 1 del D.A. n. 12 del 23 marzo 2020 e s.m.i.: 15 milioni di euro;
- Per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto: 2 milioni di euro;
- Per gli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto: 5 milioni di euro;



- Per il sostegno e l'agevolazione del settore editoria/giornalismo di cui all'art.1 del D.A. n. 50 del 9 novembre 2020: 4 milioni;
- Per gli interventi a favore degli esercizi di ristorazione e di quelli del comparto turistico di cui all'art. 3 del D.A. 45 del 25 settembre 2020: 20 milioni di euro.

Restano invariate le altre disposizioni relative alle disponibilità del Fondo Sicilia.

Art. 5

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, resta ferma la disciplina vigente per la concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo Sicilia.

Art. 6

Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 21.1.2021

L'Asséssore Gaetas Germao